

**DA:** Legance – AVVOCATI ASSOCIATI

**OGGETTO:** Osservazioni relative al “Documento di consultazione su informazioni e documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata”

**DATA:** 19 marzo 2021

---

#### Osservazioni generali

Anche al fine di garantire uniformità e speditezza dei procedimenti, si suggerisce di valutare l’opportunità di fornire dei *format* di dichiarazione sostitutiva di certificazione e parere legale in relazione all’idoneità dei certificati, richiesti da codesta Autorità ai fini della valutazione del candidato acquirente.

#### Parte B, Sezione I, let. c) e d)

Si chiede di valutare la possibilità di non richiedere documentazione/informazioni aggiuntive rispetto a quelle rese nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive e/o certificazioni richieste al candidato acquirente, anche in considerazione della circostanza che esse saranno rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### Parte B, Sezione II, let. (i)

Si chiede di confermare che la richiesta di informazioni prevista dalle lettere g) e h) della Parte B, Sezione II del Documento di consultazione debba intendersi come estesa a qualsiasi società controllata dal candidato acquirente, a prescindere dal relativo settore di attività (*e.g.*, settore industriale e/o vigilato).

Ove quanto precede sia confermato, si chiede di valutare la possibilità di limitare tale richiesta unicamente con riguardo alle imprese controllate dal candidato acquirente che svolgano attività finanziaria e/o altra attività riservata.

#### Parte B, Sezione II, let. j)

Si chiede di valutare l’opportunità di circoscrivere l’indicazione dei soggetti che detengono in una o più società del gruppo del candidato acquirente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, o comunque di coloro che ne detengono il controllo o vi esercitano l’influenza notevole, insieme all’indicazione della relativa quota di capitale e di diritti di voto, alle sole società facenti parte del gruppo che svolgono attività finanziaria o altra attività riservata.

#### Parte G, Sezione III, lett. d), e)

Il punto d) della sezione in parola richiede al candidato acquirente di fornire, in aggiunta alle informazioni previste nelle Parti precedenti delle Disposizioni oggetto di consultazione, informazioni in merito a soggetti che prendono decisioni di investimento.

Tale richiesta potrebbe risultare potenzialmente molto ampia nel caso di strutture partecipative nelle quali siano presenti differenti soggetti/strutture aventi titolo ad assumere decisioni di investimento rilevanti per il candidato acquirente.

Si chiede pertanto di valutare la possibilità di circoscrivere tale richiesta includendo i soli soggetti che abbiano titolo ad assumere decisioni di investimento direttamente rilevanti ai fini della potenziale acquisizione in relazione alla quale il candidato acquirente intende richiedere l'autorizzazione.

Il punto e) della medesima prevede inoltre che il candidato acquirente indichi i partecipanti al fondo che, per il tramite di esso, detengono quote di capitale dell'impresa *target* pari o superiori allo 0,5%. Si chiede di valutare l'opportunità di elevare tale soglia, in quanto, soprattutto in presenza di un numero molto elevato di partecipanti, la stessa potrebbe non risultare adeguatamente rappresentativa di un'eventuale capacità di influire sulle decisioni del fondo da parte dei relativi partecipanti.

#### Parte H – Informazioni ridotte

La Sezione H del documento di consultazione, elenca le informazioni ridotte che possono essere trasmesse nel caso in cui il candidato acquirente sia stato valutato dalla Banca d'Italia in qualità di partecipante qualificato nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza di autorizzazione oppure sia un intermediario vigilato dalla Banca d'Italia.

A tale proposito, anche in linea con gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA, richiamati espressamente da codesta Autorità nel Documento di consultazione, si chiede di valutare l'opportunità di prevedere ulteriori casi in cui il potenziale acquirente possa fornire le informazioni ridotte previste dalla Sezione in parola (e.g., qualora il candidato acquirente sia già stato oggetto di autorizzazione da parte di altre autorità di vigilanza Europee).